

COMUNE DI MARUGGIO

PROVINCIA DI TARANTO

<p>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI</p>

- approvato con Delibera di C.C. n° 29 del 29/05/1995
- modificato con Delibere di C.C. n° 11 del 30/01/1997, n° 37 del 12/11/2004, n. 33 del 30/09/2005 e n° 15 del 25/06/2011.

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Maruggio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2

Zone di applicazione (59,2,5 –79,3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 9 del regolamento del servizio di nettezza urbana o delle planimetrie ivi allegate.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1 gennaio 1996 in misura del 40%.

ART. 3

Presupposto della tassa (62.1)

- 1 La tassa è dovuta per l'occupazione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2 commi 1 e 2.
- 2 Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
- 3 Nelle zone di cui all'art. 2 secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini e a corrispondere la tassa in misura del 40%.
- 4 Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi art. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo al 60% della tariffa ordinaria.

Art. 4

Esclusioni(62.2,3,5)

1 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

2 Presentano tali caratteristiche:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1.60.

c) la parte degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili, con evidente disposizione di arredo;

e) fabbricati non agibili, in ristrutturazione purché tali circostanze riguardino l'intero fabbricato e siano confermate da idonea documentazione. Il periodo di esclusione, per quanto riguarda la ristrutturazione, decorre dal bimestre solare successivo alla data di inizio lavori e si conclude nel bimestre solare successivo alla data di fine lavori. Non si procede al riconoscimento dell'esclusione in assenza di dichiarazione di inizio e fine lavori o anche ad una sola di esse. Nel caso i lavori riguardino solo una parte del fabbricato la tassa è dovuta per intero.

f) qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi in condizioni riconducibili al comma 1.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2 bis Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento;

d) le aree scoperte adibite a verde;

e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;

f) aree comuni del condominio di cui all'art 6 del presente regolamento;

g) le serre a terra;

h) qualsiasi altra area o locale per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3 Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

4 Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocive, la superficie e quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza, previa documentazione da adibire al comune ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPR 815/1992:

Categoria	Riduzione
Attività di officine meccaniche, carrozzerie e elettrauto	10%
Attività di studi dentistici	5%
Attività di lavanderia	5%
Attività di tipografia artigiana	5%
Attività di falegnamerie	5%
Attività di Gommisti	5%
Attività di macellerie	5%

Art. 5

Soggetti passivi (63.1)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6

Parti comuni all'edificio (63.2)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'applicazione dell'art. 62 del decreto 507. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Restano esclusi dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Art. 7

Locali in multiproprietà (63.3 –64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile dal 1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali e le aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali in uso esclusivo.

2. Ai fini dell'attività di controllo di cui all'art. 73 comma 1 del decreto 507, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 8

Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terra ferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o da rivestimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessata a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto , parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f. tutti i vani accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da Enti Pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali politiche, sportive, ricreative a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.
- h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9

Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- a. tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b. tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti , con esclusione della parte adibita a parcheggio gratuito per i clienti, quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d. qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti Pubblici territoriali , se adibita agli usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e. Tutta l'area destinata all'attività degli stabilimenti balneari, ivi compresa quella dell'arenile, dell'area occupata dalle cabine, piattaforme e bar ecc... anche se appartenente al demanio pubblico, adibita agli usi privati, con esclusione delle superfici destinate agli accessi alla battigia.

Art. 10

Locali ed aree destinate ad attività stagionali

(66.3,c -)

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 20%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale e non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitaria ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, a riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11

Locali ed aree non utilizzati

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se ultimati, con finiture ed impianti, e dotati di utenza elettrica. Le pertinenze dell'abitazione regolarmente tassata (garage, scantinati, locali di deposito ecc.) si considerano predisposti all'uso anche se privi di utenze per i servizi di rete, purché ultimati ed adiacenti all'abitazione stessa. Tutti gli altri locali di deposito e/o garage, non adiacenti all'abitazione, sono tassabili anche se privi di utenze per i servizi di rete, purché utilizzati come ricovero di attrezzature, parcheggio auto, deposito merci.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

Art. 12

Deduzioni

S o p p r e s s o

Art. 13

Riduzioni di Tariffa (66.3 e 4)

1. A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a. abitazioni con unico occupante, riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o uso limitato o discontinuo a condizioni che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. Tale riduzione può essere accordata per una sola abitazione..... 20%;
 - c. abitazione di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett.b) risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno.....20%;
 - d. parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore.....20%.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

Art. 14

Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - b. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - c. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

In ogni caso la ritardata denuncia di cessazione deve essere presentata non oltre il quinto anno successivo a quello di notifica della cartella di pagamento.

Art. 15

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva, le frazioni fino a mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto, quelle superiori si arrotondano per eccesso.

Art. 16

Esenzioni

Sono esenti dal tributo (67.1)

1. Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto compreso le aule adibite all'insegnamento della religione, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2. Le abitazioni occupate da un componente ultrasessantacinquenne solo o riunito in nucleo familiare con reddito ISE non superiore all'importo della pensione sociale erogata dall'INPS. L'esenzione può essere accordata per la sola abitazione di residenza. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e previo esame da parte dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune.
3. I locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
4. I locali destinanti alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

Art.17

Copertura delle esenzioni

1. A partire dal Bilancio Preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente art.15.

Art. 18

Riduzioni della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio

Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 19

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 20

Gettito del tributo (61)

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61, commi 2 e 3 e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1995 dell'art.79, comma 5, dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizioni di squilibrio di cui all'art.45 comma 2 lett. b del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, numero 3) del D.P.R. 10-09-1982, n° 815.

Art. 21

Tariffazione per il 1994 e il 1995 (79.3 ss)

1. La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base alla tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 22

Tariffazione dall'1.1.1996 (65 – 69.1 – 79.2)

1. La tassa è commisurata a partire dal 1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti,

3. Il consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1.1.1996:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art.68 del Decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 23

Classificazione dei locali ed aree

1. Agli affetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.lg. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

1. musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
2. scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
3. sale teatri e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
4. autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pesche pubbliche distributori di carburante parcheggi;

CATEGORIA B

1. attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
2. campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

1. abitazioni private.
2. attività ricettivo-alberghiere.
3. collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
2. circoli sportivi e ricreativi

CATEGORIA E

1. attività di produzione artigianale o industriale.
2. attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
3. attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

1. Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
 2. Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 24

Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui sopra al precedente art. 20,3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi dei servizi discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria al costo.

Art. 25

Unità immobiliari ad uso promiscuo(62,4: facoltativo)

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria che ricomprende l'attività specificata.

Art. 26

Tassa giornaliera di smaltimento (77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono, per un periodo inferiore a 183 gg. di un anno solare, anche se ricorrente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicasio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20% (massimo 50%).

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed i quella che sarà determinata ai sensi del precedente art.22 è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. la riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 27 comma 6°.

TITOLO III

DENUNCE –ABBUONI

Art. 27

Denunce (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 26, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art.50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.
7. L'art. 1 comma 340 della L. 311/2004 (finanziaria 2005) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005, la superficie da prendere a riferimento per gli immobili a destinazione abitativa ai fini del calcolo della tassa non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale. Il predetto intervento legislativo, avendo integrato l'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, riguarda esclusivamente la disciplina della dichiarazione con la previsione di un minimo dichiarabile. Resta invariato pertanto il presupposto impositivo di cui all'art 3 ed il metodo di calcolo della superficie tassabile così come specificato nell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 28

Denuncia di variazione (70.2 –66.6)

1. La denuncia di cui all'art. 27, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare con la forma e nei tempi di cui all'art. 27, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa di cui ai precedenti art. 13 e 16.

Art. 29

Norma transitoria per le prime denunce (79.6)

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 30

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.lg. 507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione dal Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

Art. 31

Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.L.gs 507/1993.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 32

Modalità dei rimborsi (75)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art.59 e nell'art.75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta dal servizio tributi nei termini indicati nell'art.75 stesso.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo scaduto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998 n.43.

Art. 33

Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art.76 del decreto 507, come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 473/1997.
2. L'entità di ogni sanzione è determinata, per le diverse fattispecie di violazione, dal funzionario responsabile del tributo, tenuto conto degli indirizzi e criteri stabiliti dal D.Lgs. 472/1997.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 34

Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs n.545 del 31.12.1992 e al D.Lgs n.546 del 31.12.1992, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Puglia, Sezione distaccata di Taranto.

Art. 34 bis

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Art. 35

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 36

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.